

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 06768/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6768 del 2024, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Belinda Rosella, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto  
Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*per quanto riguarda il ricorso introduttivo*

- del provvedimento prot. n. 1242 del 28 maggio 2024 (doc. 01) con cui il Ministero dell'istruzione e del merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il Personale scolastico) ha disposto l'esclusione dell'odierna Ricorrente dalla partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 107/2023 “per mancanza dei requisiti richiesti per legge”;
- dell'elenco definitivo degli ammessi al corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023 (doc. 02), pubblicato con avviso prot. n. 82842 del

10 giugno 2024 (doc. 03), nella parte in cui non include l'odierna Ricorrente;

- nei limiti dell'interesse della Ricorrente, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti il 22\10\2024*

b) con il presente ricorso per motivi aggiunti:

- del decreto prot. n. 0002187 del 9 agosto 2024 (doc. 14), con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023 (doc. 14-bis), allegata al detto decreto, nella parte lesiva per la Ricorrente;

- dell'avviso prot. n. 0002187 del 9 agosto 2024 (doc. 15), con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la Ricorrente;

- del provvedimento prot. n. 0002206 del 19 agosto 2024 (doc. 16), con il quale il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito ha apportato "le dovute rettifiche ai punteggi relativi agli errori materiali rilevati" nella graduatoria finale di merito del 9 agosto 2024, come da allegato (doc. 16-bis);

- dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il Ministero resistente ha individuato i singoli candidati da assegnare ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;

- nei limiti dell'interesse della Ricorrente, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché sconosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il dott. **Ciro Daniele Piro** e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, alla luce dei motivi aggiunti depositati in data 20 ottobre 2024, che occorre procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti di cui alla graduatoria impugnata con il menzionato atto processuale;

Ritenuto che l'integrazione del contraddittorio debba avvenire a mezzo di pubblici proclami, nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019, a pena di improcedibilità del ricorso sia in relazione alla notifica sia in relazione al deposito;

Rilevato che il contenzioso ha ad oggetto la materia costituita dal reclutamento dei Dirigenti scolastici e considerato che, in base alla nuova disciplina del riparto delle materie di questo Tribunale Amministrativo Regionale, la Sezione competente è nelle more divenuta altra rispetto alla presente;

Ritenuto, quindi, di dover rimettere il fascicolo all'attenzione del Presidente del Tar Lazio ai fini della valutazione in ordine al trasferimento della stessa alla sezione competente, alla stregua del vigente decreto di riparto delle materie n. 442 del 16 dicembre 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

La causa viene cancellata dal ruolo e rimessa all'attenzione del Presidente del Tar Lazio ai fini della valutazione in ordine al trasferimento della stessa alla sezione competente, alla stregua del vigente decreto di riparto delle materie n. 442 del 16 dicembre 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ciro Daniele Piro**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**